

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 53/2026

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

p.c.

Ministero dell'agricoltura della
sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: Addendum alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 4/2026, prot. Orpum 1462 12/02/2026,
Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 -
Legge 21 aprile 2026 n. 75 – art 12 Regime sanzionatorio

In conformità all'art. 12 della legge n. 75/2026, che modifica il d.lgs. n. 42/2023 e s.m.i. in materia di regime sanzionatorio per gli Investimenti, il paragrafo 32 delle istruzioni operative n. 4/2026 è integrato con le nuove disposizioni normative. Tale aggiornamento trova immediata applicazione per le procedure sanzionatorie descritte nelle richiamate istruzioni.

La nuova disposizione prevede che i beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i quali non realizzino integralmente l'investimento per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, mantengono il diritto al contributo per le sole azioni effettivamente realizzate. Tale importo sarà decurtato della quota (sanzione) relativa alle azioni non eseguite, a condizione imprescindibile che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque conseguito.

Qualora il predetto obiettivo non risultasse conseguito, il contributo spettante sarà pari a zero; in tale ipotesi, ove si tratti di progetti biennali (se previsti) e sia già stato erogato un anticipo, si procederà al recupero integrale dell'importo garantito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 del

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento e dall'articolo 28 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

Le eventuali cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, invocate se la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se è stato comunicato l'avvio di un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute.

Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal presente provvedimento, si riconferma la piena validità e l'efficacia di ogni altra disposizione contenuta nelle Istruzioni operative n. 4/2026.

Si raccomanda agli Enti e Organismi. in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.Agea.gov.it).

Il Direttore dell'OP
Christian Patti